



# Comune di Bussolengo

ORIGINALE

Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR)  
Centralino ☎ 045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230  
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C.comune.bussolengo@cert.legalmail.it

Comune di Bussolengo  
Protocollo generale

U

N. 0020083 data 22/05/2018

Cla: 6.9

TUTELA AMBIENTE



N. 28 del 22 MAG 2018

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE ED ALTRI INSETTI INFESTANTI E SPARGIMENTO CONCIMI ORGANICI**

## IL SINDACO

ACCERTATO che in diverse zone del territorio comunale, durante i mesi estivi, si manifestano fenomeni di massiccia presenza di mosche, laddove sono presenti numerosi allevamenti di animali e di terreni agricoli interessati a pratiche di concimazione con prodotti organici e liquami;

### RITENUTO:

- che è di prioritaria importanza individuare i siti di potenziale sviluppo di focolai esistenti sul territorio comunale da sottoporre ad interventi di bonifica e periodici trattamenti nel corso dell'intera stagione;
- che la lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica ambientale e riservando l'uso di prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di circostanze critiche;
- che il Comune e le Società partecipate comunali garantiscono la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sistemazione della rete fognaria, ecc..
- necessario ed indispensabile adottare idonei ed appropriati provvedimenti volti a ridurre e combattere le infestazioni da mosche in quanto fonte di disturbo per le persone e gli animali, nonché quali potenziali vettori capaci di diffondere microorganismi patogeni;

CONSIDERATO che tale fenomeno interessa l'intera collettività, creando notevole disagio e potenziale pericolo di diffusione di malattie;

CONSIDERATO altresì che la lotta contro le mosche è da ritenersi un'azione volta a tutelare la salute pubblica;

ACCERTATO che gli allevamenti, le concimaie, i depositi di rifiuti organici incustoditi ed abbandonati lungo le strade, i ristagni d'acqua, le sterpaglie, i liquami liquidi e solidi rappresentano l'ambiente ideale per il compimento del ciclo biologico dell'insetto;

---

Ufficio competente: Ecologia

Tel. : 045 6769926

Fax : 045 6754506

E-mail : [ecologia@comune.bussolengo.vr.it](mailto:ecologia@comune.bussolengo.vr.it)

Responsabile del procedimento:

Tel. :045 6769926

Fax :045 6754506

E-mail : [ecologia@comune.bussolengo.vr.it](mailto:ecologia@comune.bussolengo.vr.it)

Dattilografo:

Numero allegati: 0

RITENUTO che la proliferazione di mosche possa essere controllata mediante un'azione preventiva periodica con la bonifica e pulizia dell'ambiente e con corrette modalità di trasporto e di spandimento di liquami;

VISTI:

- ✓ l'art. 344 del Testo Unico delle leggi Sanitarie- R.D. 27-07-1934 n° 1265;
- ✓ il D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e sue modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il DM 25 febbraio 2016;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1835 del 25 novembre 2016;
- ✓ l'allegato A della Dgr 1835/2016:"Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabile ai nitrati di origine agricola del Veneto";
- ✓ l'art. 54 T.U.E.L.;

### ORDINA

Per le motivazioni igienico sanitarie sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche od altri insetti infestanti, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando tutte le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni;
- I proprietari di terreni od aree incolte dovranno provvedere alla loro periodica manutenzione, controllando la crescita delle piante infestanti e prevenendo l'accumulo di detriti, rifiuti o materiali putrescibili, attrezzature obsolete e qualsiasi tipo di rifiuto e dovranno provvedere a proprie spese ad effettuare trattamenti di disinfestazione che si dovessero rendere necessari contro mosche od altri insetti infestanti;
- I titolari di allevamenti o attività ove vi sia la presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, insistenti nel territorio comunale dovranno provvedere a:
  1. Interventi periodici di pulizia e manutenzione dei fabbricati e delle pertinenze;
  2. Munirsi di adeguate attrezzature che verranno impiegate per i trattamenti interni ed esterni ai fabbricati e sulle concimaie o depositi di rifiuti organici;
  3. Effettuare trattamenti adeguati nelle metodiche e nella scelta dei prodotti mirati al controllo sia degli insetti adulti che delle larve;
  4. I prodotti impiegati nei trattamenti chimici dovranno essere registrati al Ministero della Salute; distribuiti con modalità atte ad evitare ogni contaminazione di mangimi e prodotti zootecnici;
  5. La conservazione per almeno un anno delle fatture o documenti di acquisto dei prodotti, che dovranno essere esibite agli Organi di vigilanza;
  6. Le lettiere degli allevamenti avicoli dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento larvicida prima di essere sparse sui terreni.

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge che disciplinano i tempi di stoccaggio delle deiezioni animali nelle concimaie, si prescrive inoltre che:

- A) I proprietari o conduttori di terreni agricoli che effettuano pratiche di concimazione dei campi con sostanze organiche dovranno provvedere al trasporto delle deiezioni dall'area di stoccaggio ai terreni agricoli con mezzi idonei atti ad eliminare perdite di materiale, emissione di odori molesti e diffusione di mosche ed altri insetti molesti. Devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e alla produzione di cattivi odori. Per le

deiezioni ed i fanghi liquidi saranno utilizzati carribotte a tenuta. Ai fini della scelta del tragitto dovrà essere evitato l'attraversamento dei centri abitati.

- B) Devono essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida le lettiere degli allevamenti avicoli, che presentino infestazioni in atto, prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per lo spandimento dei liquami zootecnici, nel rispetto dei periodi di divieto previsti dalla DGR 1835/16. Gli effluenti zootecnici (liquame e letame) e le sostanze organiche a rischio di infestazione muscidica non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e comunque entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper. Nei frutteti inerpati, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami zootecnici previsti dalla DGR 1835/16, è ammesso l'utilizzo di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l'obbligo di interramento, nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola D.M. 19/04/99, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in cumulo o l'ossidazione correttamente eseguiti e tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.
- C) Il liquame e le deiezioni liquide devono essere distribuiti obbligatoriamente con carrobotte a tenuta, dotato di apposito apparato meccanico per la distribuzione ed il contemporaneo interramento. La profondità media di interramento dovrà essere di almeno 20 cm e comunque tale da impedire la dispersione di odori ed il proliferare di mosche.
- D) L'accumulo temporaneo di letame e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli è praticato solo ai fini agronomici e deve avvenire su terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze culturali dei terreni.
- E) L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline, a 30 metri dalle sponde di scoli e canali, a 20 metri dalle case isolate, a 5 metri dalle strade ed a 100 metri dai centri abitati.
- F) Nel periodo che parte dalla dal 1 aprile al 31 ottobre lo spandimento dovrà essere effettuato dalle ore 5.00 alle ore 9.00.
- G) In ogni caso deve essere assicurata la salvaguardia delle falde idriche e la tutela igienica delle colture e degli addetti e deve essere evitato il ruscellamento dei liquami.
- H) I titolari di PUA/PUAS (Piani di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici) che prevedono la distribuzione di pollina o di reflui suinicoli devono comunicare preventivamente agli Enti competenti interessati l'avvio di ogni operazione di distribuzione e interramento.

### AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, si applicherà la sanzione di cui all'art. 650 del C.P.

1. Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all'utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma 2;

b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c);

c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o trascinamento dei materiali stoccati.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale (upb E0045 "Altre sanzioni amministrative") i proventi riscossi dopo aver trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore della tutela delle acque.

3. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità a quanto disposto dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006.

### **AVVISA**

Che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971)

L'accertamento delle violazioni e la vigilanza in genere al disposto della presente Ordinanza è demandato al Comando di Polizia Locale, ai Carabinieri e ai Tecnici della Prevenzione del Dipartimento ULSS n. 9 di Verona nonché alle altre Forze dell'Ordine presenti anche temporaneamente sul territorio comunale

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale online e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Albo pretorio online - Sede
- Ufficio Ecologia - Sede
- Alla Prefettura di Verona
- Corpo di Polizia Locale - sede
- Al Comando Carabinieri
- Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Verona
- Al Responsabile Ulss 9 Dipartimento di Prevenzione e Igiene e Sanità

- All'Arpav di Verona

### DISPONE INOLTRE

L'invio ai Comuni contermini, della presente ordinanza, per l'auspicabile riproposizione sul loro territorio confinante:

- Sindaco del Comune di Verona
- Sindaco del Comune di Pescantina
- Sindaco del Comune di Pastrengo
- 
- Sindaco del Comune di Sona

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria per i profili di propria competenza e del seguente schema del provvedimento, di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90.

Bussolengo, 22/05/2018



**Il Responsabile del Procedimento**

(Geom. Mirco Beccherle)



**Il Sindaco**

(D.ssa Maria Paola Boscaini)